

PAROLE COME AZIONI: LA DIMENSIONE CONTESTUALE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO

MARIELLA ROBERTAZZI

MATERIALES DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

Nº 2018 / 01

ISSN: 2531-0240

SEMINARIO PERMANENTE GREGORIO PECES-BARBA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

“Derechos humanos, Estado de Derecho y Democracia”

Serie: Materiales de Filosofía del Derecho

Número: 2018/01

ISSN: 2531-0240

Dirección de la serie: Rafael de Asís
Francisco Javier Ansuátegui

Editor: Seminario Gregorio Peces-Barba
Grupo de investigación “Derechos humanos, Estado de Derecho y Democracia”

Serie disponible en <http://hdl.handle.net/10016/24630>

Dirección: Seminario Gregorio Peces-Barba
Avd. de Gregorio Peces-Barba Martínez, 22
28270 Colmenarejo (Madrid)

Web: <http://www.seminario-gregorio-peces-barba.es>

Correo electrónico: info@seminario-gregorio-peces-barba.es



Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España ([CC BY-NC-ND 3.0 ES](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/))

PAROLE COME AZIONI: LA DIMENSIONE CONTESTUALE DEL LINGUAGGIO

GIURIDICO*

*Mariella Robertazzi
marirob@hotmail.it
Università di Pisa*

ABSTRACT: The following paper will consider the existing link between literal and contextual interpretation within the specific field of judicial interpretation. The study will be supported by an accurate analysis regarding a particular dimension of legal context, known as distal or background context. The intention will be to demonstrate how the above mentioned peculiar facet of the context can assume a substantial importance in relation to linguistic formulation of legal statements to be interpreted and, consequently, the traditional distinction between easy and difficult legal cases. The conclusion will focus on a general consideration concerning the importance of the extra – judicial component of the context in regard to the controversial correlations between the activity of interpretation and integration of law.

KEY WORDS: literal interpretation, contextual interpretation, distal context, integration of law.

Il contenuto del seguente scritto avrà ad oggetto il legame intercorrente tra interpretazione letterale e interpretazione contestuale nello specifico ambito dell'interpretazione giuridica.

L'indagine sarà affiancata da una riflessione su quella peculiare dimensione del contesto nota in termini di contesto distale o di sfondo. Nel corso della trattazione, si tenterà di dimostrare come tale sfaccettatura del contesto assuma significativa incidenza innanzitutto con riferimento alla formulazione linguistica degli enunciati da interpretare nonché, conseguentemente, in relazione alla tradizionale distinzione tra casi facili e casi difficili.

La conclusione verterà su una generale considerazione inerente al ruolo rivestito dall'elemento extra-giuridico del contesto in merito ai discussi rapporti esistenti tra attività di interpretazione e attività di integrazione del diritto.

Parole chiave: interpretazione letterale, interpretazione contestuale, contesto distale, integrazione del diritto.

* Il presente testo, con alcune variazioni, nasce in occasione di un intervento realizzato nell'ambito del seminario "Discorso sul metodo giuridico, Intorno al libro di Aurelio Gentili *Senso e consenso*" tenutosi presso l'Università di Pisa Dottorato in Scienze Giuridiche in data 24 giugno 2016.

1.- Il linguaggio e il senso comune: l'interpretazione quale modalità di conoscenza.

Il linguaggio, al contrario di quanto spesso si crede, non rispecchia il naturale ordine delle cose, ma conferisce ad esse la “forma” della cultura che esprime e di cui è manifestazione.

Impiegare le parole rappresenta, senza ombra di dubbio, una modalità per “fare le cose”. Le acquisizioni di Wittgenstein e Austin¹ confermano, in via definitiva, come i nostri enunciati possano avere tanto valore illocutorio, pertanto generativo di uno stato di cose, quanto perlocutorio, dunque produttivo di conseguenze concrete.

Tuttavia, nella maggioranza delle occasioni non riflettiamo consapevolmente sulla circostanza per la quale quando parliamo o “costruiamo” testi, poniamo in essere attività solo in apparenza del tutto spontanee. Alla base di tali attività, infatti, è possibile rintracciare ulteriori operazioni che non sono esclusivamente di natura linguistica. In altre parole, il linguaggio «in quanto vive di parole vive anche della preliminare selezione delle cose che con esse si vogliono dire, della scelta dei destinatari che possono intenderle e dei rapporti che chi li usa voglia stabilire con questi e voglia che questi stabiliscano con le cose»².

Tali opzioni preliminari, anche se non palesemente espresse e il più delle volte inconse, appaiono di fondamentale importanza affinché il linguaggio possa dispiegare il proprio peso, quello che Hegel indicava in termini di forza, *kraft*³. In sostanza, la forza del linguaggio, per poter “esercitarsi” necessita di porsi in tensione dialettica con la forza delle cose; considerare il linguaggio a partire da tale angolo visuale, da ciò che De Mauro definisce il suo «peso cosale», aiuta non soltanto ad individuarne i confini ma anche a comprenderne l'effettiva portata⁴.

In tale prospettiva, linguaggio e senso comune condividono un legame di assoluta rilevanza e per nulla scontato⁵.

¹ AUSTIN, L., *Come fare cose con le parole*, Marietti, Genova, 1978; WITTGENSTEIN, L. J. J., *Tractatus Logico Philosophicus*, trad. di A. G. Conte, Einaudi, Torino, 1989.

² DE MAURO, T., *Il linguaggio della Costituzione. Introduzione*, in *Costituzione della repubblica italiana (1947)*, Utet-Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Torino, 2006, p. X.

³ HEGEL, G. W. F., *Fenomenologia dello Spirito*, 2 voll., La Nuova Italia, Firenze, 1960, p. 61.

⁴ DE MAURO, T., *Il linguaggio tra natura e storia*, Mondadori Università, Milano, 2008, p. 77.

⁵ I più recenti studi in materia di sistemi cognitivi e di linguaggio hanno consentito di cogliere i punti di intersezione tra le modalità attraverso le quali si realizza l'attività di elaborazione concettuale e quelle che regolano l'iter di apprendimento linguistico. Sul tema, vastissima è la letteratura. Tra gli altri, CHOMSKY, N., *Linguistic and brain science in Image, Language, Brain*, ed. A. Marantz, Y. Miyaschita, W. O'Neil, Cambridge (Mass), 2000; BECHTEL, W., *Linking cognition and the brain. The cognitive neuroscience of language in Philosophy and the neurosciences*, ed. W. Bechtel, P. Manidk, J. Mundal et al., Oxford 2001, pp. 152-71; LI, CH. N., L'origine evolutiva del linguaggio: anelli mancanti, problemi e ipotesi, «Sistemi intelligenti», 2002, 3, pp. 432-37; DUNBAR, R. I. M., *The human story. A new history of*

La relazione sussistente tra linguaggio e senso comune conduce ad una riflessione di natura quasi obbligata sul fenomeno interpretativo.

In qualunque attività umana di tipo conoscitivo l'interpretazione riveste un ruolo di cruciale importanza. Non sarebbe scorretto sostenere che, in maniera consapevole o più spesso inconsapevole, essa costituisca la precondizione di ogni giudizio individuale o collettivo.

La peculiare pratica interpretativa che si svolge nel contesto giuridico condivide totalmente questa generale condizione di rilevanza dell'interpretazione. A meno di ciò, essa assume una centralità forse ancora maggiore dal momento che rappresenta la premessa ineludibile di ogni "giudizio" giuridico: di quel giudizio, cioè, posto alla base di determinati atti ai quali si riconosce imprescindibile rilievo in quanto finalizzati ad incidere in maniera diretta sulle relazioni sociali⁶.

Pertanto, a tutti gli aspetti metodologici dell'attività dell'interprete va inevitabilmente affiancato il quadro sociale, culturale e istituzionale entro cui l'interpretazione si produce⁷.

Sembra, dunque, opportuno doversi abbracciare una "teoria dinamica o in movimento" dell'interpretazione, nel contesto della quale il processo di attribuzione del significato ad una disposizione giuridica si configura quale processo a formazione progressiva, caratterizzato da una pluralità di fasi connesse allo sviluppo e all'interazione di diversi elementi⁸.

Sulla base di tali considerazioni, il presente intervento si propone di affrontare in chiave critica la relazione intercorrente tra interpretazione letterale e interpretazione contestuale. A tal fine, il punto d'avvio sarà costituito da alcune brevi considerazioni relative alla dialettica che lega il fatto concreto alla norma giuridica. Seguirà una riflessione sulla specifica dimensione del contesto così come proposta dalle correnti afferenti al contestualismo moderato, seguita dalla delineazione delle caratteristiche di una delle peculiari sfaccettature che il contesto può assumere, quella di *contesto di*

mankind's evolution, London, 2004; PINKER, S., JACKENDOFF, R., *The faculty of language: what's special about it?*, «Cognition», 2005, 95, pp. 201-36; JACKENDOFF, R., *Language, consciousness, culture*, Cambridge (Mass), 2007.

Ci si riferisce, nello specifico, alla peculiare relazione di reciprocità che unisce il linguaggio alla cultura, intendendosi per cultura quel complesso di credenze comuni, tradizioni e istituzioni che plasmano uno specifico *ethos*, capace di indirizzare le condotte dei singoli e della collettività sulla base di valori condivisi e rappresentante, dunque, il dato che struttura l'«essere nel mondo» degli individui. In tal senso, TWINING, W., *Rethinking Evidence*, pp. 310, 335-338, 443. È a partire da tale angolo visuale che possono essere identificate le strutture minime del senso comune, i cosiddetti *frame*: le categorie e i concetti mediante i quali filtriamo ed elaboriamo la nostra esperienza del mondo. A tal riguardo, FILLMORE, C. J., *La semantica dei frame di Charles J. Fillmore. Un'antologia di testi*, Patron Editore, Bologna, 2017.

⁶ VIOLA, F., ZACCARIA, G., *Diritto e interpretazione Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 129-133.

⁷ In merito, in tal modo si esprime A. Gentili: «[...] l'interprete giurista riproduce il discorso della linguistica e della semantica; ma, laddove tiene conto dell'intenzione, anche quello della psicologia; e dove dei comportamenti e degli interessi della sociologia; e quando si aiuta nel dubbio con la considerazione dei costi e delle utilità, dell'economia; e dove invece con la buona fede e l'equità, dell'etica. Confluiscono perciò necessariamente nel discorso dell'interprete, sia pure *sub specie juris*, plurimi discorsi [...]» GENTILI, A., *Senso e Consenso Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, Introduzione, pp. XVII-XVIII.

⁸ Si esprime in tal senso, tra gli altri, VILLA, A., *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2008.

sfondo o distale. Ci si soffermerà successivamente sull'incidenza di tale tipologia di contesto in relazione alla distinzione tra casi facili e casi difficili, nonché sul rapporto da esso intrattenuto con la formulazione linguistica degli enunciati *interpretandi*.

La conclusione sarà costituita da due brevi riflessioni. La prima riguarderà il ruolo rivestito dal contesto nell'ambito della dicotomica relazione che si stabilisce tra le attività di interpretazione e quelle di integrazione del diritto. La seconda sarà relativa alla possibilità di individuare la specifica identità dell'ordinamento giuridico non solo con riferimento ai contenuti che le disposizioni in esso comprese sono suscettibili di assumere ma anche con riferimento all'interazione dei fattori da cui dipende la sua configurazione sistematica. Un qualunque sistema, infatti, possiede delle caratteristiche proprie che dipendono non esclusivamente dalla natura delle sue regole ma anche dalle modalità con cui esso struttura i propri confini sia interni che esterni, dai meccanismi finalizzati a selezionare i dati ritenuti significativi da quelli considerati irrilevanti, dai criteri di controllo degli effetti del sistema sull'ambiente⁹.

2.- Fatto e norma.

Il diritto ricorre ad una perpetua attività di correlazione tra fatti e norme¹⁰, a testimonianza della sua natura ibrida e della costitutiva tensione tra essere e dover essere che identifica la sua essenza¹¹.

Come messo in luce dalla tradizione ermeneutica, il fatto e la norma, differenti in origine, risultano essere connessi da un rapporto di determinazione reciproca: pur essendo la norma la regola del fatto, è quest'ultimo a rendere possibile una più corretta comprensione della norma¹². Per un verso, dunque, il fatto richiede di essere posto in relazione alla norma ai fini della sua qualificazione; per un altro, la norma ha bisogno di essere necessariamente rapportata al fatto ai fini dell'individuazione della sua reale portata¹³.

“Fatto” è parola che, nel suo significato più ampio, sta ad indicare un evento, un fenomeno passibile di rappresentazione e analisi sulla base di specifiche metodologie e strumenti di indagine e

⁹ LUHMANN, N., *Soziale Systeme*, trad. it., Bologna, 1990, pp. 99 ss; pp. 326 ss.

¹⁰ HABERMAS, J., *Fatti e norme. Contributi ad una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2013; VOGLIOTTI, V. M., *Tra fatto e diritto Oltre la modernità giuridica*, Giappichelli, Torino, 2007.

¹¹ CATANIA, A., *Teoria e filosofia del diritto Temi, problemi, figure*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 8-9, 30.

¹² HRUSCHKA, J., *La costituzione del caso giuridico. Il rapporto tra accertamento fattuale e applicazione giuridica* (1965), Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 25-26.

¹³ KAUFMANN, A., *Analogia e natura della cosa. Un contributo alla dottrina del tipo* (1965, 1982), Vivarium, Napoli, 2003, pp. 32-33, 54-56.

che si assume caratterizzato dal requisito dell'indipendenza rispetto alle credenze soggettive di chi vi fa riferimento¹⁴. Tuttavia, nel contesto dell'iter conoscitivo, il fatto appare in ogni caso legato al soggetto conoscente il quale, mediante le proprie strutture concettuali, lo inserisce in una specifica dimensione di senso¹⁵. Tale concezione, attinente alla capacità umana di selezionare e di rappresentare le differenti dimensioni della realtà implica una determinata ontologia circa le possibili modalità di esistenza della stessa. A tal proposito, rileva una ripartizione tra elementi del mondo in qualche misura "intrinseci" a quest'ultimo, dunque, in parte indipendenti dalle rappresentazioni che se ne possono dare, ed elementi di esso "correlati agli osservatori". Si tratta, pertanto, di aspetti che presentano valenze ontologiche ed epistemiche di natura sia oggettiva che soggettiva e che si intrecciano variamente tra di loro¹⁶. Nel peculiare ambito giuridico, il fatto è individuato dalla norma quale premessa di conseguenze giuridiche di natura prescrittiva. Esso, ad ogni modo, non viene colto nella sua mera "datità"¹⁷, ma rappresenta l'oggetto di descrizioni, enunciazioni e giudizi che si configurano quale esito di una specifica costruzione¹⁸.

Tale costruzione identifica una procedura complessa implicante diverse e progressive operazioni intrecciate le une alle altre. In particolare, accanto alla costruzione selettiva, semantica e categoriale si pone la costruzione sociale o istituzionale dell'enunciato fattuale¹⁹. Quest'ultima costruzione risulta essere legata alla teoria dei fatti istituzionali secondo la quale questi ultimi vengono ad esistenza in relazione a puntuali contesti sociali (giuridici, economici, istituzionali) ai quali si deve la loro creazione. A tal proposito, va precisato come tali fatti si basino in molti casi su accadimenti "bruti" posti logicamente prima del loro "riconoscimento" istituzionale²⁰.

3.- La dimensione del contesto.

I percorsi di comunicazione si servono della stabilità dei significati, del perdurare di questi ultimi sulla retta del tempo. In merito a ciò, va precisato come si tratti di una stabilità non del tutto immutabile in quanto dimensione storicizzata, attraversata da stimoli esterni, nuovi apporti tecnici e correnti innovatrici; una stabilità a tratti "inquietata" ma pur tuttavia in grado di assicurare la costanza

¹⁴ ENGISCH, K., *Introduzione al pensiero giuridico* (1968), Giuffrè, Milano, 1970, p. 70.

¹⁵ Cfr. PUTNAM, H., *Realismo e senso comune*, in M. DE CARO- M. FERRARIS (a cura di), *Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione*, Einaudi, Torino, 2012, p. 9.

¹⁶ SEARLE, J. R., *La costruzione della realtà sociale* (1995), Edizioni di Comunità, Milano, 1996, pp. 12-21.

¹⁷ Sulla costruzione dei fatti, tra gli altri, SCARPELLI, U., *L'etica senza verità*, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 258-260.

¹⁸ TARUFFO, M., *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 75, 84-85.

¹⁹ PASTORE, B., *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Cedam, Padova, 2014, p. 99.

²⁰ SEARLE, J., *La costruzione della realtà sociale*, pp. 7-8, 40-44, 57, 67-68, 138-143.

del nostro comprenderci. Prendendo in prestito un'espressione di Pagliaro, le parole rappresentano «valori saputi», depositati dalla storia nella memoria collettiva²¹.

In tale sede, non risulta essere possibile ripercorrere, neppure a grandi linee, l'*iter* del complesso e strutturato dibattito che ha visto contrapporsi le prospettive semantiche più tradizionali alle concezioni contestualistiche nelle loro differenti gradazioni.

Ci si limiterà pertanto a ribadire come le prime mirino a tutelare l'autonomia del cosiddetto significato proposizionale dell'enunciato, vale a dire di quel significato che si ritiene perfezionato per il tramite dei soli strumenti semantici e sintattici. Tale tradizione di ricerca è quella *convenzionalistica*, la quale sottintende la tesi generale secondo la quale il linguaggio nel suo complesso si configura come un sistema astratto caratterizzato da preesistenza rispetto alle puntuali occasioni d'uso²². Il fulcro di tale concezione risiede nella nozione cruciale di significato convenzionale con ciò riferendosi a quanto si conosce di un enunciato prescindendo dal contesto della sua enunciazione²³. Dunque, secondo tale impostazione il processo di ricostruzione del significato deve rimanere avulso, totalmente o parzialmente, dalle intenzioni comunicative dei parlanti.

La seconda tradizione di ricerca è quella *contestualistica* che fa propria la nozione di significato contestuale.

Scarnificando al massimo, l'assunto di base del contestualismo potrebbe essere sintetizzato come segue: il significato linguistico convenzionale della maggioranza delle locuzioni proprie del linguaggio ordinario risulta essere "sensibile" al contesto²⁴, vale a dire che tale contenuto è "sottodeterminato" riguardo ai molteplici contesti d'uso nell'ambito dei quali gli enunciati vengono ad essere impiegati²⁵.

Nonostante le evidenti divergenze concettuali, ad accomunare la prospettiva convenzionalistica e quella contestualistica è un apparato teorico strutturato secondo una logica dicotomica. Entrambe le posizioni fanno proprio un approccio di stampo riduzionistico, sulla scia del quale, a seconda dell'angolo visuale adottato, una polarità prevale sull'altra. In un caso, il significato è interamente contenuto nel testo, appartenendo esclusivamente all'ambito semantico-sintattico, nell'altro, scaturisce dall'intersecarsi dei differenti contesti ed è, pertanto, determinato dalla pragmatica. Infine, ambo le correnti condividono un medesimo orientamento statico nei confronti del significato stesso, orientamento che rappresenta il portato della più generale distinzione tra

²¹ PAGLIARO, A., *Le funzioni del linguaggio* – Corso accademico 1967-68, Roma, s.a.i., pp. 57-58.

²² FISH, S., *Doing what comes naturally. Change Rhetoric and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies*, Clarendon Press, Oxford, 1989, p.6.

²³ GRICE, P., *Studies in the Ways of Words*, Harvard University Press, Cambridge, 1989, p. 25.

²⁴ CAPPELEN, H.-LEPORE, E., *Insensitive Semantics*, Blackwell, Oxford, 2005, p. 7.

²⁵ RECANATI, F., *Literal Meaning*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 69-70.

atteggiamenti interpretativi formalistici ed antiformalistici. Il presupposto comune alle due teorie è che il significato, “scoperto” secondo il formalismo o “inventato” secondo l’antiformalismo sia una sorta di entità cui si perviene in maniera “istantanea” e non quale conclusione di un percorso strutturato in più fasi²⁶.

Nell’ambito della globale prospettiva del contestualismo è necessario, tuttavia, effettuare una distinzione tra le due principali versioni in cui esso si incarna: quella radicale e quella moderata.

Il contestualismo radicale si fa promotore della tesi secondo la quale non sarebbe ravvisabile un significato linguistico preesistente all’interpretazione, neppure come momento d’avvio del processo di attribuzione di senso. Ne discende che l’individuazione del significato scaturirebbe dal mero riferimento alla singola occasione d’uso.

Viceversa, nel contestualismo moderato le strutture semantiche di partenza continuano a rivestire una funzione fondamentale: quella di cornice che direziona e, al contempo, limita il processo di costruzione del significato²⁷.

Ciò premesso, appare necessario delineare una distinzione fra le diverse tipologie di contesto, classificazione che riprenderò da Vittorio Villa²⁸.

Innanzitutto, per contesto, si intende il *contesto prossimale* il cui oggetto si distingue in due sottocategorie. La prima di esse è rappresentata dal *contesto situazionale*, vale a dire dall’insieme degli elementi puntuali e specifici inerenti alla situazione in cui l’enunciato da interpretare viene emesso e recepito: sostanzialmente, l’ambiente spazio-temporale in cui si svolge il processo comunicativo. La seconda sottocategoria va identificata nel segmento della conversazione e nel testo linguistico complessivo nell’ambito del quale risulta essere inserita l’espressione da interpretare. Ci si riferisce ad una connessione che può essere quella che si stabilisce tra più enunciati facenti parte di un medesimo documento oppure alle relazioni intercorrenti tra il documento in analisi ed altri documenti appartenenti alla stessa area disciplinare o ad ambito affine. Tale sottocategoria, che collega le singole unità linguistiche rinviando all’insieme dell’apparato intra-testuale e inter-testuale, assume il nome di *contesto*.

Un decisivo e non trascurabile aspetto che l’elemento del contesto può assumere è quello inerente alla pluralità di dati e di immagini relativi al mondo e alla realtà culturale nonché alle tendenze valutative comuni che, collocandosi all’orizzonte di qualsivoglia occasione comunicativa,

²⁶ VILLA, V., *Condizioni per una teoria dell’interpretazione giuridica* in *Significato letterale e interpretazione del diritto*, V. VELLUZZI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2000, p. 175.

²⁷ VILLA, V., *Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica*, cit, pp. 128-129.

²⁸ IVI, pp. 132-133. Sul punto, vd anche, BIANCHI, C., *La dipendenza contestuale. Per una teoria pragmatica del significato*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2001, p. 268.

rendono durevoli i significati delle locuzioni che impieghiamo. Si tratta di “giudizi” che i protagonisti dello scambio comunicativo non necessitano di esplicitare espressamente, dal momento che l’insieme di tali elementi rappresenta, anche se in modo contingente, quel panorama di certezza che assicura la possibilità della reciproca comprensione²⁹. A tale tipologia di contesto, viene attribuito il nome di *contesto distale o di sfondo*³⁰. Detto in altri termini, dal contesto distale scaturiscono le credenze di sfondo che rendono “contingentemente” stabile il significato delle espressioni adottate nella comunicazione; il carattere di contingenza discende dalla circostanza che i suddetti significati siano sempre in potenza suscettibili di mutamenti al variare degli elementi di tale contesto. Dunque, il contesto situazionale-culturale interagisce con l’architettura linguistica in modo da realizzare restringimenti selettivi tra i molteplici sensi potenziali che, astrattamente, i termini sono suscettibili di assumere. È sul terreno della pragmatica che avviene il “colloquio” tra l’apparato linguistico-semiotico e quello extra-linguistico proprio del contesto situazionale e socio-culturale in cui si realizza l’attività comunicativa. È fondamentale evidenziare come, le trasformazioni di tale *background* comportino mutamenti interpretativi talora anche estremamente significativi, portando all’elaborazione di un’esegesi nuova e differente degli enunciati così come analizzati in precedenza³¹.

A seconda del differente grado di generalità riferibile all’insieme di convinzioni facenti parte del contesto di sfondo è possibile individuare in seno allo stesso una serie progressiva di strati.

Il livello più profondo è quello costituito dalle *basic beliefs* e cioè dagli elementi comuni a tutte le culture in quanto composte da esseri umani. Segue un successivo livello caratterizzato dalla presenza di quelle che possono essere definite *general beliefs* e dunque convinzioni che, per quanto ampie, si configurano come meno generali rispetto alle precedenti. Una tipologia di tali credenze può essere identificata con quel complesso di atteggiamenti, credenze, *habits* che non sono condivisi da ogni essere umano ma da coloro i quali partecipano di culture analoghe. Nell’ambito di tale livello possono essere distinte alcune componenti proprie del contesto etico-giuridico intese quali tendenze valutative dotate però di una certa astrazione, un esempio delle quali potrebbe essere: “è riprovevole ridurre l’uomo in schiavitù”.

Anche nell’ultimo strato rientrano orientamenti di matrice socio-culturale ma in tal caso di stampo prettamente “locale”. In tale spazio più puntuale si colloca quella sfaccettatura del contesto di sfondo, un po’ meno stabile rispetto alle precedenti, che fa capo ai giudizi, alle concezioni teoriche e tecniche che ineriscono ad una determinata cultura giuridica spazialmente e temporalmente

²⁹ Sul punto SEARLE, J., *The background of Meaning*, in J. Searle- F. Kiefer- M. Bierwish (eds), *Speech Act Theory and Semantics*, Springer, Dordrecht, 1980, pp. 221-232.

³⁰ BIANCHI, C., *La dipendenza contestuale. Per una teoria pragmatica del significato*, cit., p. 268.

³¹ LUZZATI, C., *La vaghezza delle norme: un’analisi del linguaggio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 45.

situata³². Si tratta, pertanto, dei convincimenti teorici principali e dalle scelte valutative generali in relazione alle quali, in un determinato momento storico, si concentra l'adesione della comunità giuridica di riferimento.

Al fine di ridurre la polisemia propria di qualunque espressione è necessario espungere dall'apparato semantico della locuzione presa in considerazione tutte le possibili interpretazioni eccetto una, quella risultante dal continuo rapportarsi del testo ai molteplici contesti di riferimento. Di conseguenza, l'interpretazione giuridica non potrà ancorarsi al solo banco di prova della lettera e della grammatica dell'enunciato *interpretando*; di qui la crucialità del principio dell'ultra-letteralità, sia intratestuale che ultratestuale³³.

Gadamer sostiene che, nell'iter di comprensione, esistono sempre almeno due mondi di esperienza: l'universo di esperienza nel quale il testo è stato scritto e quello in cui è situato l'interprete. Il diritto consiste anche, tra le altre cose, nel legare tra loro tali dimensioni esistenziali: ed è proprio in tal senso che esso si presenta fundamentalmente come interpretazione³⁴.

4.- Semantica e pragmatica: consequenzialità o simultaneità?

Sulla base di quanto in precedenza sostenuto in relazione al rapporto intercorrente tra interpretazione letterale e interpretazione contestuale un ulteriore aspetto che viene ad essere richiamato è quello attinente al legame che si stabilisce tra semantica e pragmatica.

Le specificità del linguaggio giuridico non possono essere intese sino in fondo se ci si arresta ad un'analisi del livello semantico-sintattico, esulando dal prendere in considerazione l'incidenza determinante esercitata dalla pragmatica sulla struttura dello stesso. Tuttavia, ritenere di dover attribuire importanza all'elemento pragmatico del linguaggio giuridico non implica automaticamente sostenere che quest'ultimo dipenda esclusivamente dal riferimento alle puntuali situazioni d'uso.

Al contrario, risulta opportuno ribadire come il diritto esiga l'impiego di un certo grado di impersonalità, intendendosi per tale il mantenimento di una data soglia di indipendenza rispetto ai micro contesti di espressione³⁵.

Secondo la concezione tradizionale, la semantica del linguaggio naturale e giuridico stabilisce parzialmente il contenuto dell'enunciato, determinando, pertanto, il delinarsi di un significato proposizionale limitatamente compiuto. La pragmatica assumendo quale punto di partenza

³² Sul punto, BROWN, D. E., *Human Universals*, Mac Graw-Hill, New York, 1991, pp. 142-144; Grayling A., *The refutation of Skepticism*, Duckworth, London, 1985, pp., 6-7; V. VILLA, *Relativismo. Un'analisi concettuale*, in «Ragion pratica», 28, 2007, 70-72.

³³ IRTI, N., *Testo e Contesto. Una lettura dell'art. 1362 del Codice civile*, Cedam, Padova, 1996, pp. 2-3.

³⁴ GADAMER, H. G., *Verità e metodo*, trad. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano, 1995.

³⁵ In tal senso, JORI, M. in *Pragmatica giuridica*, Mucchi Editore, Modena, 2016, pp. 18-21.

quest'ultimo e, tenuto conto degli elementi contestuali, concorre alla determinazione definitiva del contenuto della disposizione da interpretare.

Viceversa, secondo il contestualismo, la pragmatica condiziona già dall'inizio l'*iter* formativo del significato convenzionale contribuendo "simultaneamente" alla semantica a specificarlo. Non sarebbe possibile ravvisare, dunque, un lasso temporale antecedente in cui opererebbe la semantica ed uno successivo prerogativa della pragmatica.

Una teoria pragmatica intraprende, dunque, due complementari linee di ricerca. Da un lato, essa si sofferma sull'influsso del contesto sulla parola, mirando a delineare il significato proposizionale delle espressioni come ed in quanto impiegate in un dato contesto. Dall'altro, si occupa della "ricaduta" che i vocaboli possono avere sul contesto, il che implica che una volta individuato il contenuto proposizionale di un'espressione da interpretare si valuti l'impatto che quest'ultimo può manifestare sul contesto stesso; dunque, la sua attitudine a trasformare l'*habitat* cognitivo dei partecipanti allo scambio comunicativo, a mutare, irrobustire o rimuovere determinate conoscenze e credenze³⁶.

Il binomio semantica/pragmatica ne richiama un altro: quello tra senso e riferimento del significato. Il senso è l'insieme degli attributi che un oggetto deve possedere perché possa essergli applicato un predicato; il riferimento è la classe di oggetti che presentano tali attributi ed ai quali il predicato è pertanto applicabile³⁷. Come fra la semantica e la pragmatica, allo stesso modo, è arduo scorgere una priorità temporale tra senso e riferimento. Ci si riferisce a due iter interpretativi che si sviluppano in maniera convergente: un dato processo di delineazione del senso di una parola ha il potere di direzionare la seguente individuazione del riferimento; allo stesso modo, l'attività di attribuzione del riferimento può comportare una maggiore specificazione del senso della definizione.

5.- La distinzione tra casi facili e casi difficili.

Il peso rivestito dal contesto distale determina delle implicazioni di particolare rilievo nell'ambito della teoria dell'interpretazione giuridica; in particolare, il ruolo da esso assunto potrebbe essere impiegato come un argomento piuttosto significativo contro la tesi della netta e pregiudiziale distinzione tra casi facili e casi difficili. Come anticipato, il significato convenzionalmente condiviso dei termini appartenenti al linguaggio giuridico è collocato all'interno di un contesto di sfondo, i cui postulati di partenza possono essere, in ragione di sollecitazioni esterne e del trascorrere del tempo, sempre suscettibili di trasformazioni; da siffatti mutamenti è ben possibile che discenda una

³⁶ BIANCHI, C., *Pragmatica del linguaggio*, cit., p. 55.

³⁷ GUASTINI, R., *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 53.

variazione di tali significati convenzionali iniziali. Pertanto, bisognerà prendere atto della circostanza che un caso dapprima qualificato come semplice possa essere ritenuto, in sede interpretativa, come difficile, e viceversa. La facilità non è un attributo che l'interprete può derivare dalla chiarezza della formulazione linguistica ma, al contrario, rappresenta l'esito di un'attività di composizione da parte di costui della dimensione testuale e del contesto extralinguistico³⁸.

Nello svolgimento di tale attività di mediazione, la variabile data dal contesto di sfondo assume un ruolo di decisiva importanza. Possono determinarsi due situazioni differenti. Il testo può configurarsi come sintatticamente e semanticamente chiaro ma l'interpretazione ad esso confacente può apparire come non consona al senso di "giustizia" fatto proprio dal contesto di sfondo. Al manifestarsi di tali perplessità, il caso può risultare difficile e indurre l'interprete a superare necessariamente la barriera testuale. La seconda possibilità si verifica nel momento in cui pur a fronte dell'ambiguità linguistica del testo si è consolidata una prassi interpretativa pacifica in quanto rispondente ad un consenso condiviso circa il carattere di giustizia della soluzione sino a quel momento adottata. È il mutamento del contesto di sfondo ad incidere sulla dicotomia caso facile/caso difficile: «l'ordine dei fattori può rovesciarsi e i casi possono iniziare ad apparire difficili, da "facili" che erano, quando ragioni di conflitto sociale, ideologico o culturale intorbidano le acque in cui nuotano le regole e le rendono difficilmente riconoscibili»³⁹. Dunque, se nessuna locuzione linguistica può conservare un significato stabilito in maniera definitiva, in ragione della circostanza per la quale variazioni del contesto di sfondo possono determinarne importanti trasformazioni di senso, ne discende come sia l'intera distinzione tra casi facili e casi difficili, quale classificazione pregiudiziale all'attività interpretativa, ad essere messa in forse.

6.- Il contesto di sfondo e la formulazione linguistica.

Numerosi casi potrebbero addursi circa l'incidenza ricoperta dal contesto distale nell'ambito dell'interpretazione giuridica; ci si riferisce con ciò a tutte le circostanze in cui ad un'espressione contenuta in una disposizione giuridica possa essere conferito un senso profondamente diverso da quello attribuitole in precedenza, in ragione dei significativi mutamenti della cultura giuridica di sfondo, pur rimanendo, in molte occasioni, assolutamente immutata la formulazione linguistica del

³⁸ BETTI, E., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica* (1949), II ed., Giuffrè, 1971, pp. 285-286.

³⁹ ZAGREBELSKY, G., *Diritto per: Valori, principi o regole? (a proposito della dottrina dei principi di Ronald Dworkin)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 31, t. 2, 2002, p. 869.

testo in esame⁴⁰. Pare rilevante mettere in risalto come molti di tali esempi originino dal processo di costituzionalizzazione attraversato dalla cultura giuridica italiana a partire dagli anni '60 del secolo scorso⁴¹.

A riguardo, tra i numerosi casi che potrebbero essere addotti, si può sinteticamente far riferimento al profondo cambiamento di significato vissuto dalla clausola “danno ingiusto” di cui all'art. 2043 cod. civ. A partire dagli anni '60 comincia a diffondersi una interpretazione “costituzionalmente orientata” di tale clausola, in virtù della quale il principio costituzionale di solidarietà, viene impiegato quale strumento per traslare il centro d'attenzione dal punto di vista del danneggiante a quello del danneggiato, e per ampliare lo spettro dei casi suscettibili di tutela, da quelli che determinano una lesione di diritti soggettivi assoluti a quelli che si riferiscono ad ogni situazione del danneggiato che possa configurarsi come giuridicamente rilevante⁴².

Nessun mutamento di significato della clausola scaturisce da cambiamenti intervenuti nella locuzione legislativa; al contrario, possono essere ravvisati segnali di una trasformazione culturale avvenuta nella comunità dei nostri giuristi, vale a dire una modifica di quel *background context* che rende stabile il significato convenzionale dei termini usati dal legislatore.

7.- Considerazioni conclusive.

Se risulta essere indubbia l'imprescindibilità dell'impiego del materiale extra-testuale nell'interpretazione, la questione che dunque si pone non atterrà alla rilevanza di esso in sede interpretativa, quella ormai unanimemente riconosciuta, quanto piuttosto, il “peso” che tale materiale potrà assumere in relazione al testo di riferimento.

Pur condividendo la concezione della necessità che l'interprete prenda sul serio l'alterità/identità del testo, tenendo conto nelle proprie valutazioni delle “correzioni” richieste dall'interpretazione testuale, va necessariamente sottolineato come i significati del testo scaturiscano da un procedimento di adeguamento di quest'ultimo al concreto oggetto da interpretare. Dunque, probabilmente, il tenore letterale di una disposizione rivestirebbe una valenza più euristica che normativa. Pertanto, l'attributo della normatività apparterebbe non tanto al testo quanto piuttosto al suo significato, scaturente dal riferimento al caso specifico e al complesso ordinamentale⁴³.

⁴⁰ VILLA, V., *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, cit., pp. 139-140.

⁴¹ GUASTINI, R., *La “costituzionalizzazione” dell'ordinamento italiano*, in “Ragion Pratica”, 11, 1990, pp. 185-206.

⁴² RODOTÀ, S., *Il problema della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1967.

⁴³ ESSER, J., *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice* (1972), Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1983, pp. 71, 193; MENGONI, L., *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Giuffrè, Milano, 1996, pp. 71-72.

Infatti, se è vero che le specifiche circostanze di fatto sono suscettibili di essere comprese nella loro rilevanza giuridica solamente se poste in riferimento al profilo normativo, è altrettanto vero, che quest'ultimo potrà esprimere il proprio significato esclusivamente su "sollecitazione" delle situazioni concrete. In tal senso, tra norma e caso può essere intercettata una relazione di progressiva e reciproca determinazione⁴⁴.

In ambito giuridico, il senso di un testo si dispiegherà in relazione ai casi da decidere: è nell'attività volta a colmare lo scarto tra circostanze concrete e disposizione che i significati rinvenibili nel testo trovano concretizzazione⁴⁵.

Qualora si assuma come riferimento semantico il contestualismo non potrà non ammettersi come fattori di stampo pragmatico influenzino in maniera pervasiva la determinazione del significato letterale. Si riafferma, tuttavia, che tale concezione non esclude l'esistenza di una semanticità presente in potenza in ogni termine, semplicemente sposa la convinzione che, essendo ogni locuzione implicitamente rapportata ad un contesto di sfondo, possano darsi momenti storico-sociali nei quali detto contesto risulti talmente mutato da comportare una sorta di "interruzione" con conseguente "variazione" dei nostri consueti giudizi di semanticità. Il contestualismo, nella fattispecie della sua versione moderata, conserva l'idea di significati linguistici fissi associati alle espressioni del linguaggio e distinti dai valori semantici che tali espressioni assumono nel contesto.

Pertanto, la tesi che si è tentato di sostenere è quella secondo la quale, qualora risulti convenientemente e adeguatamente giustificato dal contesto, alla formulazione linguistica possa essere assegnato, con l'opportuna avvedutezza, anche un significato in qualche misura "a-letterale", senza con ciò necessariamente propendere in direzione di una scelta a favore di un contestualismo radicale, tendente ad abbandonare la nozione stessa di significato linguistico.

Se così fosse, in sede di teoria di interpretazione del diritto, finirebbe con l'essere adottata la convinzione che l'attività di esegesi possa legittimamente "intestarsi" un ruolo creativo molto forte. L'interpretazione non necessiterebbe di un significato convenzionale da cui prendere le mosse, tale

⁴⁴ ZACCARIA, G., *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporanea*, Cedam, Padova, 1990, pp. 52 ss., 59-60, 85 ss., 98 ss., 146-147.

⁴⁵ In senso parzialmente differente rispetto al rapporto tra testo e contesto si esprime A. Gentili secondo il quale scopo dell'interpretazione sarebbe l'individuazione della "regola", intendendosi per tale un «*quid* necessariamente verbalizzato e prescrittivo, che può esistere solo nel testo [...]». Invece, il co-testo e il contesto solo attraverso il testo riescono ad esprimere un senso prescrittivo ma solo presumibile: può sempre darsi che le parti abbiano fatto un'altra scelta». Cosicché, agli occhi di Gentili, co-testo e contesto non avrebbero di per sé la forza di «alterare il senso del testo» potendo esclusivamente avvalorarne uno dei sensi possibili ma in modo indiretto e, quindi, meno efficace del dato testuale. Dunque «se una clausola ammette due sensi, il primo supportato da un'altra, il secondo da un elemento del co-testo o del contesto, il primo appare preferibile». A. GENTILI, *Senso e consenso: storia, teoria e tecnica dell'interpretazione del contratto*, cit., p.627.

da porsi al contempo come cornice e limite, ma si disporrebbe piuttosto alla creazione del significato nell'ambito di puntuali occasioni d'uso.

Tuttavia, l'interpretazione non si configura tale «se l'oggetto si impone soltanto al soggetto, e se il soggetto si sovrappone all'oggetto [...] L'irrigidimento dell'oggetto in un'imposizione che esclude la proposta elimina quell'apertura al dato nella quale consiste la recettività [...] Una sovrapposizione del soggetto caricata al punto di non essere sviluppo e svolgimento finisce per essere una costruzione slegata da ogni riferimento possibile: puro arbitrio»⁴⁶.

Il testo, pur necessitando di un'attività di esegesi, presenta una propria specifica identità e, pertanto, risulta essere necessario rapportarsi ad esso quanto meno come ad un ideale regolativo. All'interprete è certo richiesto di “venir fuori” dal testo per relazionarsi ai vari contesti ma successivamente egli sarà tenuto a “rientrare” nel testo, il quale rappresenta, al contempo, il punto di avvio e quello di destinazione⁴⁷.

Condizione del processo di interpretazione è “trasportare” un significato da un contesto di partenza ad un altro, in un *iter* di ricostruzione di senso tale per cui il contenuto del testo possa essere in grado di decontestualizzarsi, dunque di svincolarsi dal suo contesto di origine, per ricontestualizzarsi in una nuova condizione continuando, tuttavia, a tutelare la propria identità semantica⁴⁸.

Entro la globale dimensione di senso dell'ordinamento giuridico, è per il tramite dei continui “rimandi” tra il testo e i differenti spazi contestuali che i termini del primo ricevono contenuto, facendo scaturire, di volta in volta, nuove determinazioni di significato che si configurano quali esigenze di attualizzazione del diritto alla mutevole e diveniente realtà sociale.

Il significato non scaturisce dalla “cristallizzazione” del testo nella sua cornice storica originaria, ma si realizza nel contesto delle applicazioni, nell'incontro-scontro tra la realtà originaria da cui proviene l'enunciato da interpretare e quelle successive in cui esso viene recepito per poi essere nuovamente compreso. Ed è nuovamente compreso dal momento che diversa è la dimensione storico-sociale in cui il dato interpretando viene ad inserirsi.

Che l'attività di attribuzione del significato si configuri quale procedimento cui prendono parte il testo, il suo autore, l'interprete e la comunità di riferimento sembra, dunque, essere considerazione pacifica; tuttavia, ciò non implica che si debba procedere ad una esaltazione esclusiva dell'uno o dell'altro degli elementi.

⁴⁶ PAREYSON, L., *Estetica. Teoria della formatività* (1954), Bompiani, Milano, 1988, p. 182.

⁴⁷ IRTI, N., *Testo e contesto. Una lettura dell'art. 1362 codice civile*, cit., pp. 148-150.

⁴⁸ RICOEUR, P., *Retorica, poetica, ermeneutica* (1986), in Id., *Filosofia e linguaggio*, a cura di D. Jervolino, trad. it. di G. Losito, Guerini e Associati, Milano, 1994, pp. 211 ss., 213; P. RICOEUR, *Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica* (1986), trad. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano, 1989, pp. 134 ss., 178 ss., 353-354.

In altri termini, la problematica della ricostruzione del significato dovrà essere sottratta all'alternativa tra testo e autore, da un lato, e interprete e comunità giuridico-sociale dall'altro, per essere risolta mediante il rispetto di quei principi che, pur avendo contezza dello specifico contesto interpretativo, risultino essere finalizzati all'attualizzazione delle potenzialità comunicative del testo.

In particolare, il riferimento è a quei criteri che consentono di individuare i fattori del contesto che l'interprete è autorizzato a connettere al testo *interpretando*. Per un verso, l'interprete correrà meno il rischio di trasformarsi in un libero creatore del diritto essendo tenuto al rispetto di quelle "caratteristiche" dei testi normativi ritenute vincolanti; per un altro, gli enunciati giuridici andranno necessariamente incontro ad una mutazione nel tempo del loro contenuto normativo.

Sarà in questa progressiva interazione tra il testo ed i vari contesti che il primo raggiungerà una (mai definitiva) completezza di senso. L'atto del comprendere, infatti, «non è mai solo un atto riproduttivo, ma anche un atto produttivo»⁴⁹.

Tale ultima considerazione riporta alla più generale dicotomia tra interpretazione e integrazione del diritto che, per ovvie ragioni, non potrà essere affrontata in questa sede. Se ne faranno, pertanto, esclusivamente alcuni cenni.

Il «paradigma moderno»⁵⁰, prendendo le mosse da una visione "oggettivistica" del diritto aveva concepito quale perno del sistema giuridico (in luogo del valore dell'*equitas*) il dogma della certezza riconducendolo essenzialmente alla dimensione linguistica degli enunciati legislativi.

Il mutamento di tale paradigma in una visione «relazionale» del significato⁵¹, ha implicato il diffondersi della concezione secondo cui la certezza sarebbe non esclusivamente un esito della "chiarezza" semantico-sintattica quanto piuttosto una «variabile dipendente da un determinato tipo di equilibrio sociale»⁵².

In società pluralistiche, quali sono quelle tutelate in Europa dalle Carte Costituzionali del Secondo Dopoguerra, l'obiettivo della certezza non può essere inteso in una prospettiva assoluta ma deve essere bilanciato con il parametro della «mitemza costituzionale», cioè la pratica concordanza dei valori a cui tendere mediante una leale procedura discorsiva⁵³.

⁴⁹ GADAMER, H., *Verità e metodo* cit., p. 346.

⁵⁰ Circa la teoria dei paradigmi, KHUN, T. S., *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino, Einaudi, 1999.

⁵¹ Sulla natura relazionale del significato, VOGLIOTTI, V. M., *Tra fatto e diritto Oltre la modernità giuridica*, cit., pp. 223-227.

⁵² CORSALE, M., *Certezza del diritto (I - Profili teorici)* in Enciclopedia giuridica, vol. IX, Roma, Treccani, 1989, p.5. Più nello specifico, essa si configura quale elemento scaturente «dal grado di integrazione del sistema nel suo complesso, dalla sua capacità di assorbire il mutamento, e quindi dal grado di consenso intorno ai principi di razionalità materiale (in assenza del quale qualunque tipo di razionalizzazione formale fallisce l'obiettivo), nonché, in particolare, dal grado di omogeneità ideologica e culturale del ceto dei giuristi».

⁵³ ZAGREBELSKY, G., *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, Einaudi, 1992, pp. 11 ss.

Da un lato, pur concependo l'interpretazione quale individuazione di senso da parte dell'interprete si tratterebbe di collegare quest'ultimo ad un insieme di *tradita* che, in quanto bagaglio di valori, "saperi" ed orientamenti, ben lontano dall'essere un suo patrimonio esclusivamente personale, si presenti nell'ambito della sua coscienza come tessuto comune all'intera società. Dall'altro, probabilmente, sarebbe opportuno chiedersi se, ed in quale misura, la certezza del diritto si configuri quale valore auspicabile in maniera tanto incontrovertibile da compromettere le esigenze di pluralismo presenti all'interno degli odierni ordinamenti giuridici.

Sussiste tra diritto e interpretazione una corrispondenza biunivoca: se per un verso, in assenza di interpretazione il diritto perderebbe di vitalità, dall'altro, l'interpretazione può considerarsi legittima solo se correttamente riconducibile al testo giuridico; ciò non toglie che l'interprete sia protagonista dell'*iter* di formazione del diritto partecipando in misura attiva alla costruzione di regole volte a specificare e ad integrare il complesso normativo esistente.

Vi è genuina interpretazione, infatti, solo se fedeltà e libertà sono affermate insieme⁵⁴.

Probabilmente pertanto, sarebbe opportuno che nei "luoghi" in cui si conviene di definire la funzione e gli obiettivi dell'attività interpretativa, entrambi i valori venissero tenuti, per quanto possibile, parimenti in considerazione ed efficacemente temperati, dal momento che una rinuncia significativa in relazione ad uno di essi, a vantaggio dell'altro, potrebbe determinare delle aberrazioni anche piuttosto importanti nell'ambito del sistema giuridico di riferimento. Il delicato e mai totalmente raggiungibile obiettivo della democrazia costituzionale necessita per l'appunto del prudente dosaggio di tali esigenze contrapposte.

A questo punto, pare opportuno ribadire come l'attività di attribuzione di significato presenti un ineludibile fondamento intersoggettivo.

Nello specifico, il diritto rappresenta l'esito dei processi e delle operazioni di comprensione elaborate da una data comunità interpretativa la quale, nella condivisione di valori comuni e al fine di tutelare l'identità e la stabilità di senso della prassi giuridica, ricorre ad istituzioni dotate di autorità e di mansioni funzionalmente distinte che, prese in considerazione nella loro globalità, concorrono ad orientare la complessiva pratica interpretativa. Sarà necessario, pertanto, operare un distinguo tra le varie attività interpretative, ordinarle nel loro specifico ruolo produttivo di diritto e identificarne le relazioni reciproche, senza tuttavia mai dimenticare la presenza nell'ambito della pratica giuridica di un "impianto" comune cui partecipano tutte le funzioni specifiche. Nell'ambito dell'esegesi giuridica l'attribuzione di significato operata dall'interprete si realizza in relazione alla partecipazione ad un

⁵⁴ PAREYSON, L., *Estetica. Teoria della formatività* cit., p. 182

comune senso intersoggettivo caratterizzato, a seconda dei casi, dal linguaggio della reciprocità e della cooperazione ma anche da quello del conflitto⁵⁵.

Partecipare all'impresa interpretativa impiegando la categoria del "senso comune" implica la condivisione dei principi fondamentali e delle scelte valoriali condivise sulla base delle quali e nella cui direzione si svolge l'attività di interpretazione⁵⁶.

Dato ciò per assunto, è innegabile come ai processi esegetici sia connaturata la possibilità dell'errore; di qui l'imprescindibile necessità di operare un controllo degli esiti interpretativi ottenuti in vista di un'auspicabile "giustizia" del risultato. In merito, uno dei principali criteri orientativi risulta essere costituito dagli atteggiamenti dei membri della comunità interpretativa, i quali ereditano e accolgono la rete di opinioni, convenzioni e orientamenti così come stratificati nel linguaggio e nella cultura.

Tuttavia, l'elemento del consenso, inteso quale adesione dell'uditorio circa la ragionevolezza della soluzione interpretativa adottata necessita di una seppur minima precisazione.

Qualora lo si identificasse con la mera coincidenza del risultato dell'attività interpretativa all'opinione di fatto condivisa nella società, la problematica della validità dell'interpretazione verrebbe rimessa esclusivamente «all'autorità della comunità interpretativa»⁵⁷.

Viceversa, la nozione di comunità interpretativa deve essere impiegata non nei termini di un'acritica ricezione di significati "sociali" quanto piuttosto al fine di assicurare una matrice intersoggettiva all'interpretazione stessa, il che, vale la pena precisare, non dovrà costituire per l'interprete un alibi finalizzato a sottrarlo alla responsabilità connessa alla sua funzione. È nella logica dialettica tra «riferimento ad una maggioranza e responsabilità personale» cui «non è possibile porre degli argini teorici» ben determinati che va individuato uno dei compiti fondamentali della funzione interpretativa⁵⁸.

Una considerazione di tal genere rimanda necessariamente al ruolo svolto dall'argomentazione con riferimento alla scelta dei parametri impiegati ai fini dell'individuazione della regola interpretativa. In relazione alla centralità dell'argomentazione nell'attività esegetica, tematica che per evidenti motivi non potrà essere affrontata in tale sede, ci si limiterà a condividere la concezione secondo la quale i criteri interpretativi rappresentino, in buona misura, costruzioni

⁵⁵ In tal senso, TWINING, W., MIERS, D., *Come far cose con regole. Interpretazione e applicazione del diritto*, trad. it. di C. Garbarino, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 231 sgg., 242 sgg.

⁵⁶ Al riguardo, ZAGREBELSKY, G., *Il diritto mite. Leggi diritti giustizia*, Einaudi, Torino, 1992, pp. 163 sgg., 180 sgg.

⁵⁷ FERRARIS, M., *Storia dell'ermeneutica*, Bompiani, Milano, 1988, p. 385.

⁵⁸ VOGLIOTTI, M., *Tra fatto e diritto*, cit., p. 266.

mentali di carattere persuasivo⁵⁹. Tuttavia, pur sostenendosi la natura persuasiva dell'argomentazione sarà altrettanto necessario convenire sull'esigenza che il "discorso" posto in essere dall'interprete presenti un'interna razionalità in modo che il prodotto dell'interpretazione possa essere oggetto di esame e valutazione⁶⁰.

In ultima analisi, a conclusione della trattazione, si tenterà di evidenziare come l'esercizio dell'attività interpretativa potrebbe assumere una connotazione diversa dalla pura dicotomia testo/contesto qualora si tendesse, nel complesso procedimento di delineazione del significato degli enunciati *interpretandi*, al soddisfacimento, in maniera proporzionata, delle molteplici esigenze poste dal sistema giuridico.

Tra le tante, ad esempio, la conservazione dell'autonomia del sistema, l'elaborazione di decisioni per quanto possibile rapide, la necessità di adattarsi alle evoluzioni storico-culturali, il mantenimento di un certo livello di coerenza interna. Tuttavia, la tesi secondo la quale il sistema giuridico sia tenuto all'osservanza di *dictat* differenti ha in molti casi favorito l'adozione di una difficilmente superabile polarità prospettica. Da un lato, si protende per l'impiego di metodologie interpretative volte al conseguimento di valori quali la prevedibilità e la parità di trattamento, dall'altro, si prediligono processi ermeneutici a sostegno dell'equità e dell'apertura alle specificità dei singoli casi.

Probabilmente, la visione tradizionale per la quale i differenti metodi esegetici debbano essere intesi quali mezzi alternativi al raggiungimento di un unico obiettivo meriterebbe quantomeno di essere problematizzata.

Ciascuna modalità interpretativa dovrebbe, in altre parole, configurarsi quale elemento di un medesimo "apparato operativo" nel cui ambito sia chiamata a svolgere una funzione complementare rispetto alle altre.

Dunque, l'interprete anziché privilegiare un determinato schema interpretativo a discapito degli altri dovrebbe, nella specificità del singolo caso analizzato, servirsi dei differenti strumenti esegetici a sua disposizione tenendo conto che ciascuno di essi sarà in grado di fornirgli una porzione dell'insieme delle informazioni rilevanti di cui dovrà tener conto al fine di soddisfare le necessità prospettate dall'ordinamento giuridico.

Ciononostante, è innegabile che il singolo interprete possa intraprendere un percorso in relazione al quale solo alcune prospettive vengano ritenute decisive e che sul punto possa verificarsi

⁵⁹ PERELMAN, C., OLBRECHTS-TYTECA L., *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Einaudi, Torino, 2013.

⁶⁰ Sulla razionalità dell'argomentazione nonché sulla distinzione intercorrente tra retorica della persuasione e retorica dell'obiettività, si veda ancora GENTILI, A., *Il diritto come discorso*, Giuffrè, Milano, 2013, rispettivamente alle pp. 497 ss, 503 ss e 475 ss.

un disaccordo con altri interpreti convinti, viceversa, della necessità di adottare una diversa gerarchia esegetica.

Sussiste, tuttavia, un argine difficilmente superabile tale per cui anche il più radicale sostenitore dell'interpretazione letterale non potrà non tener minimamente conto delle implicazioni contestuali, allo stesso modo in cui, il più fervente sostenitore dell'interpretazione contestuale non potrà fingere di ignorare totalmente il dato testuale.

Del resto, rimane assodato che, in una determinata fase storica, o in specifici settori di un dato ordinamento giuridico, si configurino condizioni che possano favorire un atteggiamento di maggiore vicinanza ad un "esito giuridico" piuttosto che ad un altro, con naturale sopravvalutazione di una modalità interpretativa sull'altra.